



**ORAZIO GRECO**

**NOTAIO**

Corso Garibaldi, 43/C

PORDENONE

Tel. 0434.29409 - Fax 0434.209691

REPERTORIO N. 9994

RACCOLTA N. 8037

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di novembre in Pordenone e nel mio studio in Corso Garibaldi n. 43/C, alle ore quindici e trenta minuti

**- 30 novembre 2018 h. 15.30 -**

Innanzi a me **Dr. Orazio Greco, Notaio in Pordenone**, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è comparso il signor:

LOVISA Mauro, nato a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 26 agosto 1964, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

**"PORDENONE CALCIO S.R.L."**, con sede in Pordenone, Via dello Stadio n. 6, Capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine n. 01600890931, R.E.A. n. PN-89501, Indirizzo PEC: pordenonecalcio@pec.it.

Esso costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che in questa ora e luogo, sono convenuti i soci della predetta società per costituirsi in assemblea totalitaria, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi richiede per redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Assume la presidenza dell'assemblea su designazione dei presenti e in conformità dello statuto il signor LOVISA Mauro il quale avendo constatato:

- la presenza, in proprio e per delega, dell'intero capitale sociale nelle persone di se medesimo socio, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 44.500,00 (quarantaquattromilacinquecento virgola zero zero) pari all'89% (ottantanove per cento) del capitale sociale e dei soci:

ORENTI Maurizio, nato a Pordenone il 13 agosto 1958, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

ZUZZI Giampaolo, nato a Padova il 27 giugno 1942, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale;

VENDRAME Carlo, nato ad Aviano (PN) il 18 marzo 1965, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale, per delega al socio ZUZZI Giampaolo, delega regolarmente formata e conservata negli atti sociali;

- la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se

medesimo Amministratore Unico;

- la presenza del Sindaco Unico della società, RIGOTTO Alberto, nato a Udine il 14 febbraio 1971;

- che nessuno dei partecipanti dichiara di volersi opporre alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

pertanto, essendo presente l'intero capitale sociale ed essendo presenti l'organo amministrativo e il Sindaco Unico, il Presidente LOVISA Mauro dichiara validamente costituita l'assemblea, in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c. e dell'art. 14 (quattordici) dello vigente statuto sociale, ed apre la seduta dando la lettura del seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1) **Modifiche ed integrazioni dello Statuto propedeutiche alla raccolta di capitale di rischio attraverso piattaforme on line, noto con il nome inglese di "Equity Crowdfunding".**

2) **Modifiche ed integrazioni dello Statuto relative alla conversione delle quote attuali in quote di categoria "A1" con diritti eguali rispetto a quelle in essere.**

3) **Aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) fino ad Euro 83.440,00 (ottantatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) e quindi per Euro 33.440,00 (trentatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) al prezzo complessivo di Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero) di cui Euro 2.166.560,00 (duemilionicentosessantaseimilacinquecentosessanta virgola zero zero) per sovrapprezzo, da liberarsi integralmente in denaro e da attuarsi mediante emissione di tre categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 179/2012, come modificato dall'art. 57, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, da attribuirsi in ragione del valore della quota dell'aumento deliberato complessivamente sottoscritta, e da offrirsi in sottoscrizione ai soci e ai terzi anche mediante piattaforme on line in conformità al D.L. n. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013 e successive modifiche ed integrazioni.**

4) **Delibere inerenti, conseguenti ed accessorie.**

Iniziando la discussione prende la parola il Presidente il quale espone ai presenti le ragioni che rendono opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni del vigente Statuto sociale, propedeutiche al deliberando aumento di capitale a pagamento, che verrà offerto in sottoscrizione anche mediante piattaforme on line, noto con il nome inglese di "Equity Crowdfunding", in conformità al D.L. n. 179/2012, agli articoli 50-quinquies e 100-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, come da ultimo modificato con delibera 20264 del

17 gennaio 2018.

In particolare, il Presidente spiega la necessità di adeguare lo Statuto alle prescrizioni del citato Regolamento Consob come segue:

- introducendo all'art. 6 un nuovo paragrafo, con la previsione generale della possibilità di raccogliere capitale di rischio anche mediante le citate piattaforme on line - "Equity Crowdfunding";

- introducendo all'art. 8 un nuovo paragrafo, con la previsione generale della possibilità di emettere quote fornite di diritti diversi e la relativa disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 179/2012, come modificato dall'art. 57, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

- introducendo, sempre all'art. 8 dello Statuto vigente, una previsione volta a consentire la circolazione delle quote di partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 100-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF);

- introducendo, dopo l'art. 8, l'art. 8-bis, con la previsione di un diritto di co-vendita (tag-along) delle proprie partecipazioni, nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 dell'art. 24 del citato Regolamento Consob, che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale on line;

- introducendo, sempre all'art. 8-bis, la previsione di un diritto di trascinarsi (drag-along) qualora il socio di maggioranza riceva un'offerta da uno o più soggetti terzi, avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione dello stesso socio di maggioranza, con previsione di un obbligo in capo al socio di minoranza, se così richiesto dal socio di maggioranza, di vendere anch'esso al terzo acquirente l'intera quota di cui sia titolare;

- introducendo, in calce all'art. 9 dello Statuto vigente, una previsione che escluda il diritto di prelazione in favore dei titolari di partecipazioni prive del diritto di voto;

- introducendo, dopo l'art. 10, l'art. 10-bis con la previsione dell'obbligo di comunicare alla società e di pubblicare nel sito internet della società eventuali patti parasociali;

- modificando l'art. 12, con la previsione delle diverse modalità di legittimazione dei soci nelle assemblee, a seconda della categoria cui appartiene la quota di partecipazione detenuta dal socio;

- introducendo, dopo l'art. 15, l'art. 15-bis con la previsione di una apposita regolamentazione delle "Assemblee spe-

ciali", in analogia a quanto previsto dall'art. 2376 c.c., alle quali possano partecipare i titolari di quote prive del diritto di voto nel caso in cui le deliberazioni dell'assemblea ordinaria pregiudichino i diritti degli stessi;

- introducendo, in calce all'art. 24 del vigente Statuto, uno specifico diritto di recesso in favore dei soci che abbiano sottoscritto o successivamente acquistato partecipazioni emesse nel contesto di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, relativa ad un progetto determinato.

In particolare, il Presidente illustra le motivazioni che rendono opportuno che la società possa creare categorie di quote sociali fornite di diritti diversi.

Con riferimento alla possibilità di deliberare un aumento di capitale sociale da collocare tramite portali di "Equity Crowdfunding" secondo quanto verrà in appresso illustrato, propone di qualificare tutte le attuali quote sociali, così all'uopo convertendole, quali quote di categoria "A1", fornite di tutti i diritti patrimoniali e amministrativi e, quindi, con eguali diritti rispetto a quelli attualmente in essere.

Propone, inoltre, la possibilità di emettere quote di categoria "A", "B" e "C", con previsione dell'esclusione del diritto di voto per quelle di categoria "B" e "C" e di cui, quindi, non si terrà conto ai fini della determinazione dei quorum e delle maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge e/o dallo Statuto.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare al riguardo.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera di:

1) di introdurre, in calce all'art. 6 dello Statuto vigente, un nuovo paragrafo con la previsione generale della possibilità di raccogliere capitale di rischio mediante le citate piattaforme on line - "Equity Crowdfunding"; paragrafo che assumerà il seguente tenore letterale:

"... (omissis) In deroga all'art. 2468, comma 1, c.c., ove ricorrano i presupposti di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le quote di partecipazione potranno costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali tempo per tempo vigenti. Pertanto, ove ricorrano le condizioni di legge, la società potrà effettuare la raccolta di capitale di rischio secondo la procedura indicata nel Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.";

2) di introdurre, in calce all'art. 8 del vigente statuto sociale, un nuovo paragrafo con la previsione generale della

possibilità di emettere categorie di quote fornite di diritti diversi e la relativa disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 179/2012; di introdurre, a seguito della precedente modifica, un ulteriore paragrafo con una previsione volta a consentire la circolazione delle quote di partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 100-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF). L'art. 8 assumerà quindi, il seguente tenore letterale:

"... (omissis) Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, la società, qualora rivesta la natura di società a responsabilità limitata avente i requisiti, oggettivi e soggettivi, della piccola media impresa, può emettere categorie di quote fornite di diritti diversi, nei limiti imposti dalla legge, e può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi 2 e 3, c.c.. Precisamente, la società può emettere categorie di quote quali quelle di seguito descritte:

- quote di partecipazione al capitale di categoria "C", dotate di pieni diritti patrimoniali e, altresì, del diritto di co-vendita come definito e disciplinato dal successivo articolo 8-bis, nonché del diritto di voto nell'assemblea speciale dei soci titolari di quote di categoria "C", ogni volta che ciò sia necessario per l'approvazione di decisioni dell'assemblea generale dei soci che pregiudichino i diritti dei titolari di quote di categoria "C", in applicazione analogica dell'art. 2376 c.c.. Dette quote di partecipazione sono sprovviste del diritto di voto nelle assemblee della società e non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello Statuto, rimanendo, quindi, liberamente trasferibili;

- quote di partecipazione al capitale di categoria "B", dotate di pieni diritti patrimoniali e, altresì, del diritto di co-vendita come definito e disciplinato dal successivo articolo 8-bis, nonché del diritto di voto nell'assemblea speciale dei soci titolari di quote di categoria "B", ogni volta che ciò sia necessario per l'approvazione di decisioni dell'assemblea generale dei soci che pregiudichino i diritti dei titolari di quote di categoria "B", in applicazione analogica dell'art. 2376 c.c.. Dette quote di partecipazione sono sprovviste del diritto di voto nelle assemblee della società e non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello Statuto, rimanendo, quindi, liberamente trasferibili. I titolari delle quote di partecipazione di categoria "B", in caso di aumento di capitale a pagamento offerto a terzi, hanno il diritto di sottoscrivere detto aumento in via prioritaria rispetto a terzi, accordando comunque precedenza ai titolari delle quote di partecipazione di categoria "A" e "A1".

Delle quote di categoria "C" e "B", in quanto prive del di-

ritto di voto, non si terrà conto ai fini della determinazione dei quorum e delle maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge e/o dallo Statuto per le assemblee generali dei soci. Dette quote potranno essere emesse solo qualora la società rivesta la qualifica di piccola media impresa e sia dotata dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente; pertanto, dal momento della eventuale perdita da parte della società della predetta qualifica e/o dei predetti requisiti:

- non potranno essere emesse nuove quote di categoria "C" e "B";

- manterranno i loro requisiti unicamente le quote di categoria "C" e "B" emesse anteriormente a tale momento;

- quote di partecipazione al capitale di categoria "A" o "quote ordinarie", che attribuiscono tutti i diritti patrimoniali, nonché tutti i diritti amministrativi, ivi espressamente incluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci. I titolari delle quote di partecipazione di categoria "A", in caso di aumento di capitale a pagamento offerto a terzi, hanno il diritto di sottoscrivere detto aumento in via prioritaria rispetto a terzi, con preferenza rispetto ai titolari delle quote di partecipazione di categoria "B", ma accordando comunque precedenza ai titolari delle quote di partecipazione di categoria "A1".

- quote di partecipazione al capitale di categoria "A1" o "quote dei soci fondatori", che attribuiscono tutti i diritti patrimoniali, nonché tutti i diritti amministrativi, ivi espressamente incluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci, indipendentemente dalla loro misura rappresentativa del capitale sociale. I titolari delle quote di partecipazione di categoria "A1", in caso di aumento di capitale a pagamento offerto a terzi, hanno il diritto di sottoscrivere detto aumento in via prioritaria rispetto ai terzi e agli altri soci.

La percentuale di capitale rappresentato da categorie di quote prive del diritto di voto non potrà superare i limiti massimi previsti dalle norme inderogabili di legge.

In alternativa a quanto stabilito dall'art. 2740, comma 2, c.c. e dall'art. 36, comma 1-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, la sottoscrizione e la successiva alienazione delle partecipazioni sociali, ove la società rivesta la qualifica di piccola media impresa (PMI) costituita in forma di società a responsabilità limitata, potrà essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento, ai sensi di legge. Gli intermediari effettueranno la sottoscrizione in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito ad una offerta al pubblico di prodotti finanziari condotta tramite portale

per la raccolta di capitale di rischio. La scelta di tale modalità comporterà l'obbligo, in capo ai sottoscrittori, del conferimento di un mandato ai predetti intermediari affinché i medesimi (i) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute; (ii) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione avrà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferita al sottoscrittore, non sarà trasferibile a terzi e non costituirà valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote; (iii) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario, senza costi e/o oneri; (iiii) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza.

Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui sopra dovrà essere chiaramente indicato nel portale per la raccolta del capitale di rischio, ove verranno predisposte idonee modalità per consentire l'esercizio della relativa opzione.";

3) di stabilire un diritto di co-vendita in favore degli investitori, diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 dell'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale on line, nonché di stabilire un diritto di trascinamento in favore del socio di maggioranza, qualora egli riceva un'offerta da uno o più soggetti terzi, avente ad oggetto l'acquisto dell'intera sua partecipazione, introducendo, quindi, dopo l'art. 8 dello Statuto vigente, l'art. 8-bis che assumerà il seguente tenore letterale:

"Articolo 8-bis

Diritto di co-vendita e diritto di trascinamento

E' previsto il diritto di co-vendita, nel caso in cui i soci di controllo, successivamente ad una offerta al pubblico condotta attraverso portali per la raccolta di capitale di rischio, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo ai terzi, in favore degli investitori, diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 dell'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale on line. Tale diritto è riconosciuto per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta e nei limiti della normativa tempo per tempo vigente. Ai fini dell'esercizio del diritto di co-vendita, troveranno applicazione le seguenti disposizio-

ni, restando inteso che, per "quota in vendita" si intende la quota che il socio di maggioranza intende vendere al terzo acquirente:

a) il socio di maggioranza dovrà comunicare ai soci di minoranza la propria intenzione di alienare al terzo acquirente la quota in vendita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, ivi compresa la PEC, indicate (i) l'entità della quota in vendita; (ii) il corrispettivo e tutte le altre condizioni regolanti la vendita; (iii) l'identità del terzo acquirente (comunicazioni covenditali);

b) il diritto di co-vendita potrà essere esercitato dal socio di minoranza inviando una comunicazione al socio di maggioranza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, ivi compresa la PEC, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di co-vendita (termine di co-vendita); il diritto di co-vendita potrà essere esercitato dal socio di minoranza per tutta o parte della propria quota, come segue: (i) nel caso in cui, a seguito del trasferimento, il socio di maggioranza mantenga il controllo della società, per la parte della propria quota che corrisponde alla stessa percentuale della quota in vendita rispetto alla partecipazione complessiva del socio di maggioranza; (ii) nel caso in cui a seguito del trasferimento venga meno il controllo del socio di maggioranza cedente, per l'intera quota detenuta dal socio di minoranza;

c) in caso di esercizio del diritto di co-vendita, il socio di maggioranza dovrà fare in modo che il terzo acquirente acquisti (o faccia acquistare da altri), in aggiunta alla quota in vendita, la quota detenuta dal socio di minoranza per la quale sia stato esercitato il diritto di co-vendita; alternativamente, in caso di rifiuto da parte del terzo acquirente ad acquistare la stessa, il socio di maggioranza sarà tenuto ad acquistare (o fare acquistare da altri) la suddetta quota o rinunciare alla possibilità di eseguire la vendita che ha originato il diritto di co-vendita;

d) in caso di esercizio del diritto di co-vendita, la vendita della quota per cui tale diritto sia stato esercitato dovrà avere luogo contestualmente alla vendita al terzo acquirente della quota in vendita, al medesimo prezzo pro quota spettante al socio di maggioranza, nonché ai medesimi termini e condizioni di quelli relativi alla quota in vendita (tuttavia con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con il socio di maggioranza). Nel caso in cui, anche dopo l'esercizio del diritto di co-vendita, la vendita al terzo acquirente non avesse luogo per qualsiasi motivo, l'esercizio del diritto di co-vendita resterà senza effetto, il socio di maggioranza non avrà alcun obbligo o responsabilità e la procedura di cui al presente articolo dovrà essere nuova-



mente attivata prima di un'eventuale successiva vendita;

e) il caso di mancato esercizio del diritto di co-vendita, il socio di maggioranza potrà procedere alla vendita al terzo acquirente della quota in vendita entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di co-vendita. Ove la vendita non abbia luogo nel suddetto termine di 90 (novanta) giorni, la procedura di cui al presente articolo dovrà essere nuovamente attivata prima di una eventuale successiva vendita;

f) in caso di esercizio del diritto di co-vendita, il socio di minoranza, se così richiesto dal socio di maggioranza, sarà tenuto a sopportare la propria quota pro rata dei ragionevoli costi e spese sostenuti dal socio di maggioranza con riferimento alla vendita al terzo acquirente, a condizione che la vendita della quota del socio di minoranza al terzo acquirente sia completata;

g) nel caso in cui i soci di minoranza siano di numero rilevante e, comunque, superiori a 50 (cinquanta), le comunicazioni del socio di maggioranza previste dal presente articolo potranno essere effettuate a mezzo di pubblicazione su un numero minimo di 2 (due) quotidiani a diffusione regionale. Tali comunicazioni, rese nelle forme anzidette, avranno piena efficacia nei confronti dei soci aventi residenza o domicilio nel territorio della Regione in cui la società ha sede. Il diritto di co-vendita si intende trasferito dal socio di minoranza ai terzi che acquistino l'intera sua quota in conformità a quanto qui previsto.

Qualora il socio di maggioranza riceva un'offerta da uno o più soggetti terzi avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione del socio di maggioranza, il socio di minoranza avrà l'obbligo, se così richiesto dal socio di maggioranza, di vendere anch'esso al terzo acquirente l'intera quota di cui sia titolare.

Ai fini dell'esercizio del diritto di trascinamento, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

a) il socio di maggioranza dovrà comunicare la propria intenzione di esercitare il diritto di trascinamento al socio di minoranza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, ivi compresa la PEC, indicante l'identità del terzo acquirente, la data ed il luogo in cui la vendita a tale compratore è prevista avvenire, il prezzo e tutti gli altri termini e condizioni regolanti la stessa;

b) il socio di minoranza sarà tenuto a vendere la propria quota contestualmente, al medesimo prezzo pro quota spettante in relazione alla quota del socio di maggioranza, nonché ai medesimi termini e condizioni di quelli relativi alla predetta quota e purché il prezzo pro quota applicabile alla vendita sia almeno pari a quello previsto dall'art. 24 del presente statuto in relazione all'esercizio del diritto di

recesso;

c) in caso di esercizio del diritto di trascinarsi, il socio di minoranza, se così richiesto dal socio di maggioranza, sarà tenuto a sopportare la propria quota pro rata dei ragionevoli costi e delle spese incorsi dal socio di maggioranza con riferimento alla vendita al terzo acquirente, a condizione che la vendita della quota del socio di minoranza al terzo acquirente sia completata;

d) nel caso in cui i soci di minoranza siano di numero rilevante e, comunque, superiori a 50 (cinquanta), le comunicazioni del socio di maggioranza previste dal presente articolo potranno essere effettuate, in tutto o in parte, a mezzo di pubblicazione su un numero minimo di 2 (due) quotidiani a diffusione regionale. Tali comunicazioni, rese nelle forme anzidette, avranno piena efficacia nei confronti dei soci aventi residenza o domicilio nel territorio della Regione in cui la società ha sede";

4) di escludere il diritto di prelazione in favore dei titolari di partecipazioni sociali prive del diritto di voto, riconoscendo, per contro, agli stessi la possibilità di procedere alla alienazione delle loro partecipazioni senza dapprima accordare il diritto di prelazione agli altri soci, introducendo, quindi, in calce all'art. 9 dello Statuto vigente un paragrafo che assumerà il seguente tenore letterale:

"... (omissis) Il diritto di prelazione di cui al presente articolo non spetta ai soci titolari di partecipazioni prive del diritto di voto. Tali partecipazioni, inoltre, potranno essere liberamente trasferite senza necessità di accordare il diritto di prelazione agli altri soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese.";

5) di stabilire l'obbligo di comunicazione alla società e di pubblicazione sul sito internet della medesima di eventuali patti parasociali, introducendo quindi, dopo l'art. 10 dello Statuto vigente, un art. 10-bis; articolo che assumerà il seguente tenore letterale:

"Articolo 10-bis  
Patti parasociali

Nel caso in cui la società intenda effettuare una raccolta di capitale di rischio tramite un portale on line nell'osservanza del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, qualora risultassero sottoscritti dei patti parasociali, i soci aderenti sono obbligati a darne tempestiva comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato sul sito internet della società.";

6) di prevedere diverse modalità di legittimazione dei soci nelle assemblee, a seconda del tipo di partecipazione eventualmente detenuta, modificando conseguentemente l'art. 12 del vigente Statuto, che assumerà il seguente tenore lettera-

le:

"Articolo 12

Diritto di voto e quorum assembleari

Hanno diritto di voto i soci che, alla data dell'assemblea, risultino iscritti presso il Registro delle Imprese e, nel caso di partecipazioni dematerializzate, giustifichino la propria qualità di soci (o di titolari di diritti reali sulle quote che attribuiscono il diritto di voto) esibendo idoneo titolo di legittimazione per l'esercizio di tale diritto sociale. Il diritto di voto potrà essere esercitato solo da chi risulti titolare di quote che attribuiscono tutti i diritti amministrativi, ivi espressamente incluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci. In ogni caso, salvi eventuali diritti particolari attribuiti a singoli soci dal presente Statuto ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Un singolo rappresentante non può raccogliere deleghe per un numero di soci superiore a 10 (dieci).

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al capitale dotate di diritto di voto ai sensi del presente Statuto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale dotate di diritto di voto ai sensi del presente Statuto

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.";

7) di prevedere la regolamentazione delle "Assemblee speciali" alle quali possono partecipare i titolari di quote prive di diritto di voto, introducendo dopo l'art. 15 dello Statuto vigente un art. 15-bis che assumerà il seguente tenore letterale:

"Articolo 15-bis

Assemblee speciali

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci che pregiudichino i diritti delle quote prive del diritto di voto

devono essere preventivamente approvate anche dall'assemblea speciale dei soci appartenenti alla categoria interessata.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea stessa. Gli amministratori ed i sindaci della società hanno diritto di partecipare alle assemblee speciali.

Nel caso in cui i soggetti interessati siano di numero rilevante e, comunque, superiori a 50 (cinquanta), la convocazione dell'assemblea prevista dal presente articolo potrà essere effettuata a mezzo di pubblicazione su un numero minimo di 2 (due) quotidiani a diffusione regionale. Tale convocazione, se resa nella forma anzidetta, avrà piena efficacia e validità nei confronti dei soci aventi residenza o domicilio nel territorio della Regione in cui la società ha sede.

Le maggioranze nelle assemblee speciali si calcolano sulla base della percentuale detenuta dai titolari di quote appartenenti alla categoria interessata da ciascuna assemblea speciale. Per i quorum delle assemblee speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2368 c.c. e 2369 c.c., relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio."

8) di prevedere uno specifico diritto di recesso in favore dei soci che abbiano sottoscritto, o acquistato, quote emesse dalla società nel contesto di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, relativa ad un progetto determinato, modificando l'art. 24 dello Statuto vigente come di seguito:

#### "Articolo 24

##### Recesso del socio

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- ai soci che abbiano sottoscritto, o acquistato, quote emesse dalla società nel contesto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari, relativa ad un progetto determinato e non ad un aumento puro di capitale. In tal caso, il diritto di recesso non è esercitabile prima della scadenza, espressamente indicata in sede di offerta, dei termini fissati per il raggiungimento dell'obiettivo connesso al progetto di riferimento;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e dovrà pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso o con un preavviso di giorni 30 (trenta) nel caso di recesso riferito ad una quota sottoscritta o acquistata nel contesto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari, relativa ad un progetto determinato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 25".;

9) di prendere atto che tutte le quote dell'attuale capitale sociale sono convertite in quote di categoria "A1", dotate di ogni diritto economico ed amministrativo normativamente previsto, indipendentemente dal loro valore nominale e dalla loro misura rappresentativa, in percentuale, del capitale sociale.

Si modificano pertanto come segue gli artt. 6 (sei), 8 (otto), 9 (nove), 12 (dodici) e 24 (ventiquattro) del vigente statuto sociale che vengono abrogati e sostituiti come segue e si introducono i nuovi artt. 8-bis, 10-bis e 15-bis, e precisamente:

#### "Articolo 6

##### Operazioni sul capitale

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

In deroga all'art. 2468, comma 1, c.c., ove ricorrano i presupposti di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le quote di partecipazione potranno costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali tempo per

tempo vigenti. Pertanto, ove ricorrano le condizioni di legge, la società potrà effettuare la raccolta di capitale di rischio secondo la procedura indicata nel Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni."

#### "Articolo 8

##### Disciplina delle partecipazioni sociali.

Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, la società, qualora rivesta la natura di società a responsabilità limitata avente i requisiti, oggettivi e soggettivi, della piccola media impresa, può emettere categorie di quote fornite di diritti diversi, nei limiti imposti dalla legge, e può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi 2 e 3, c.c.. Precisamente, la società può emettere categorie di quote quali quelle di seguito descritte:

- quote di partecipazione al capitale di categoria "C", dotate di pieni diritti patrimoniali e, altresì, del diritto di co-vendita come definito e disciplinato dal successivo articolo 8-bis, nonché del diritto di voto nell'assemblea speciale dei soci titolari di quote di categoria "C", ogni volta che ciò sia necessario per l'approvazione di decisioni dell'assemblea generale dei soci che pregiudichino i diritti dei titolari di quote di categoria "C", in applicazione analogica dell'art. 2376 c.c.. Dette quote di partecipazione sono sprovviste del diritto di voto nelle assemblee della società e non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello Statuto, rimanendo, quindi, liberamente trasferibili;

- quote di partecipazione al capitale di categoria "B", dotate di pieni diritti patrimoniali e, altresì, del diritto di co-vendita come definito e disciplinato dal successivo articolo 8-bis, nonché del diritto di voto nell'assemblea speciale dei soci titolari di quote di categoria "B", ogni volta che ciò sia necessario per l'approvazione di decisioni dell'assemblea generale dei soci che pregiudichino i diritti dei titolari di quote di categoria "B", in applicazione analogica dell'art. 2376 c.c.. Dette quote di partecipazione so-

no sprovviste del diritto di voto nelle assemblee della società e non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello Statuto, rimanendo, quindi, liberamente trasferibili. I titolari delle quote di partecipazione di categoria "B", in caso di aumento di capitale a pagamento offerto a terzi, hanno il diritto di sottoscrivere detto aumento in via prioritaria rispetto a terzi, accordando comunque precedenza ai titolari delle quote di partecipazione di categoria "A" e "A1".

Delle quote di categoria "C" e "B", in quanto prive del diritto di voto, non si terrà conto ai fini della determinazione dei quorum e delle maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge e/o dallo Statuto per le assemblee generali dei soci. Dette quote potranno essere emesse solo qualora la società rivesta la qualifica di piccola media impresa e sia dotata dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente; pertanto, dal momento della eventuale perdita da parte della società della predetta qualifica e/o dei predetti requisiti:

- non potranno essere emesse nuove quote di categoria "C" e "B";

- manterranno i loro requisiti unicamente le quote di categoria "C" e "B" emesse anteriormente a tale momento;

- quote di partecipazione al capitale di categoria "A" o "quote ordinarie", che attribuiscono tutti i diritti patrimoniali, nonché tutti i diritti amministrativi, ivi espressamente incluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci. I titolari delle quote di partecipazione di categoria "A", in caso di aumento di capitale a pagamento offerto a terzi, hanno il diritto di sottoscrivere detto aumento in via prioritaria rispetto a terzi, con preferenza rispetto ai titolari delle quote di partecipazione di categoria "B", ma accordando comunque precedenza ai titolari delle quote di partecipazione di categoria "A1".

- quote di partecipazione al capitale di categoria "A1" o "quote dei soci fondatori", che attribuiscono tutti i diritti patrimoniali, nonché tutti i diritti amministrativi, ivi espressamente incluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci, indipendentemente dalla loro misura rappresentativa del capitale sociale. I titolari delle quote di partecipazione di categoria "A1", in caso di aumento di capitale a pagamento offerto a terzi, hanno il diritto di sottoscrivere detto aumento in via prioritaria rispetto ai terzi e agli altri soci.

La percentuale di capitale rappresentato da categorie di quote prive del diritto di voto non potrà superare i limiti massimi previsti dalle norme inderogabili di legge.

In alternativa a quanto stabilito dall'art. 2740, comma 2, c.c. e dall'art. 36, comma 1-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge

6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, la sottoscrizione e la successiva alienazione delle partecipazioni sociali, ove la società rivesta la qualifica di piccola media impresa (PMI) costituita in forma di società a responsabilità limitata, potrà essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento, ai sensi di legge. Gli intermediari effettueranno la sottoscrizione in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito ad una offerta al pubblico di prodotti finanziari condotta tramite portale per la raccolta di capitale di rischio. La scelta di tale modalità comporterà l'obbligo, in capo ai sottoscrittori, del conferimento di un mandato ai predetti intermediari affinché i medesimi (i) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute; (ii) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione avrà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferita al sottoscrittore, non sarà trasferibile a terzi e non costituirà valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote; (iii) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario, senza costi e/o oneri; (iiii) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza.

Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui sopra dovrà essere chiaramente indicato nel portale per la raccolta del capitale di rischio, ove verranno predisposte idonee modalità per consentire l'esercizio della relativa opzione."

#### "Articolo 8-bis

##### Diritto di co-vendita e diritto di trascinamento

E' previsto il diritto di co-vendita, nel caso in cui i soci di controllo, successivamente ad una offerta al pubblico condotta attraverso portali per la raccolta di capitale di rischio, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo ai terzi, in favore degli investitori, diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 dell'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale on line. Tale diritto è riconosciuto per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta e nei limiti della normativa tempo per tempo vigente.

Ai fini dell'esercizio del diritto di co-vendita, troveranno applicazione le seguenti disposizioni, restando inteso che,



per "quota in vendita" si intende la quota che il socio di maggioranza intende vendere al terzo acquirente:

a) il socio di maggioranza dovrà comunicare ai soci di minoranza la propria intenzione di alienare al terzo acquirente la quota in vendita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, ivi compresa la PEC, indicate (i) l'entità della quota in vendita; (ii) il corrispettivo e tutte le altre condizioni regolanti la vendita; (iii) l'identità del terzo acquirente (comunicazioni covenditali);

b) il diritto di co-vendita potrà essere esercitato dal socio di minoranza inviando una comunicazione al socio di maggioranza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, ivi compresa la PEC, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di co-vendita (termine di co-vendita); il diritto di co-vendita potrà essere esercitato dal socio di minoranza per tutta o parte della propria quota, come segue: (i) nel caso in cui, a seguito del trasferimento, il socio di maggioranza mantenga il controllo della società, per la parte della propria quota che corrisponde alla stessa percentuale della quota in vendita rispetto alla partecipazione complessiva del socio di maggioranza; (ii) nel caso in cui a seguito del trasferimento venga meno il controllo del socio di maggioranza cedente, per l'intera quota detenuta dal socio di minoranza;

c) in caso di esercizio del diritto di co-vendita, il socio di maggioranza dovrà fare in modo che il terzo acquirente acquisti (o faccia acquistare da altri), in aggiunta alla quota in vendita, la quota detenuta dal socio di minoranza per la quale sia stato esercitato il diritto di co-vendita; alternativamente, in caso di rifiuto da parte del terzo acquirente ad acquistare la stessa, il socio di maggioranza sarà tenuto ad acquistare (o fare acquistare da altri) la suddetta quota o rinunciare alla possibilità di eseguire la vendita che ha originato il diritto di co-vendita;

d) in caso di esercizio del diritto di co-vendita, la vendita della quota per cui tale diritto sia stato esercitato dovrà avere luogo contestualmente alla vendita al terzo acquirente della quota in vendita, al medesimo prezzo pro quota spettante al socio di maggioranza, nonché ai medesimi termini e condizioni di quelli relativi alla quota in vendita (tuttavia con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con il socio di maggioranza). Nel caso in cui, anche dopo l'esercizio del diritto di co-vendita, la vendita al terzo acquirente non avesse luogo per qualsiasi motivo, l'esercizio del diritto di co-vendita resterà senza effetto, il socio di maggioranza non avrà alcun obbligo o responsabilità e la procedura di cui al presente articolo dovrà essere nuovamente attivata prima di un'eventuale successiva vendita;

e) il caso di mancato esercizio del diritto di co-vendita, il socio di maggioranza potrà procedere alla vendita al terzo acquirente della quota in vendita entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di co-vendita. Ove la vendita non abbia luogo nel suddetto termine di 90 (novanta) giorni, la procedura di cui al presente articolo dovrà essere nuovamente attivata prima di una eventuale successiva vendita;

f) in caso di esercizio del diritto di co-vendita, il socio di minoranza, se così richiesto dal socio di maggioranza, sarà tenuto a sopportare la propria quota pro rata dei ragionevoli costi e spese sostenuti dal socio di maggioranza con riferimento alla vendita al terzo acquirente, a condizione che la vendita della quota del socio di minoranza al terzo acquirente sia completata;

g) nel caso in cui i soci di minoranza siano di numero rilevante e, comunque, superiori a 50 (cinquanta), le comunicazioni del socio di maggioranza previste dal presente articolo potranno essere effettuate a mezzo di pubblicazione su un numero minimo di 2 (due) quotidiani a diffusione regionale. Tali comunicazioni, rese nelle forme anzidette, avranno piena efficacia nei confronti dei soci aventi residenza o domicilio nel territorio della Regione in cui la società ha sede. Il diritto di co-vendita si intende trasferito dal socio di minoranza ai terzi che acquistino l'intera sua quota in conformità a quanto qui previsto.

Qualora il socio di maggioranza riceva un'offerta da uno o più soggetti terzi avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione del socio di maggioranza, il socio di minoranza avrà l'obbligo, se così richiesto dal socio di maggioranza, di vendere anch'esso al terzo acquirente l'intera quota di cui sia titolare.

Ai fini dell'esercizio del diritto di trascinarsi, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

a) il socio di maggioranza dovrà comunicare la propria intenzione di esercitare il diritto di trascinarsi al socio di minoranza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, ivi compresa la PEC, indicante l'identità del terzo acquirente, la data ed il luogo in cui la vendita a tale compratore è prevista avvenire, il prezzo e tutti gli altri termini e condizioni regolanti la stessa;

b) il socio di minoranza sarà tenuto a vendere la propria quota contestualmente, al medesimo prezzo pro quota spettante in relazione alla quota del socio di maggioranza, nonché ai medesimi termini e condizioni di quelli relativi alla predetta quota e purché il prezzo pro quota applicabile alla vendita sia almeno pari a quello previsto dall'art. 24 del presente statuto in relazione all'esercizio del diritto di recesso;

c) in caso di esercizio del diritto di trascinamento, il socio di minoranza, se così richiesto dal socio di maggioranza, sarà tenuto a sopportare la propria quota pro rata dei ragionevoli costi e delle spese incorsi dal socio di maggioranza con riferimento alla vendita al terzo acquirente, a condizione che la vendita della quota del socio di minoranza al terzo acquirente sia completata;

d) nel caso in cui i soci di minoranza siano di numero rilevante e, comunque, superiori a 50 (cinquanta), le comunicazioni del socio di maggioranza previste dal presente articolo potranno essere effettuate, in tutto o in parte, a mezzo di pubblicazione su un numero minimo di 2 (due) quotidiani a diffusione regionale. Tali comunicazioni, rese nelle forme anzidette, avranno piena efficacia nei confronti dei soci aventi residenza o domicilio nel territorio della Regione in cui la società ha sede."

#### "Articolo 9

##### Trasferimento delle partecipazioni tra vivi.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti al registro imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, alle condizioni di seguito indicate, sempre che tali limitazioni al trasferimento non contrastino con le norme e le direttive della F.I.G.C., nonché con le altre disposizioni applicabili in materia.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

Nel caso in cui, in violazione del diritto di prelazione, il socio trasferisca la partecipazione sociale per atto tra vivi, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al-

l'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i centoventi giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l'intervento di un unico arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società. Il cedente ha facoltà di non accettare il responso dell'arbitratore ma dovrà pagare i costi della procedura.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente

abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società. In deroga alle disposizioni del presente articolo, i soci potranno liberamente trasferire le partecipazioni a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante; agli effetti del presente articolo, con il termine "controllate" si intendono le società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2 del codice civile.

La cessione delle partecipazioni sarà altresì possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci iscritti nel registro delle imprese.

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo non spetta ai soci titolari di partecipazioni prive del diritto di voto. Tali partecipazioni, inoltre, potranno essere liberamente trasferite senza necessità di accordare il diritto di prelazione agli altri soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese."

#### "Articolo 10-bis

##### Patti parasociali

Nel caso in cui la società intenda effettuare una raccolta di capitale di rischio tramite un portale on line nell'osservanza del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, qualora risultassero sottoscritti dei patti parasociali, i soci aderenti sono obbligati a darne tempestiva comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato sul sito internet della società."

#### "Articolo 12

##### Diritto di voto e quorum assembleari

Hanno diritto di voto i soci che, alla data dell'assemblea, risultino iscritti presso il Registro delle Imprese e, nel caso di partecipazioni dematerializzate, giustifichino la propria qualità di soci (o di titolari di diritti reali sulle quote che attribuiscono il diritto di voto) esibendo idoneo titolo di legittimazione per l'esercizio di tale diritto sociale.

Il diritto di voto potrà essere esercitato solo da chi risulti titolare di quote che attribuiscono tutti i diritti ammi-

nistrativi, ivi espressamente incluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci.

In ogni caso, salvi eventuali diritti particolari attribuiti a singoli soci dal presente Statuto ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Un singolo rappresentante non può raccogliere deleghe per un numero di soci superiore a 10 (dieci).

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al capitale dotate di diritto di voto ai sensi del presente Statuto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale dotate di diritto di voto ai sensi del presente Statuto

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci."

#### "Articolo 15-bis

##### Assemblee speciali

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci che pregiudichino i diritti delle quote prive del diritto di voto devono essere preventivamente approvate anche dall'assemblea speciale dei soci appartenenti alla categoria interessata.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea stessa. Gli amministratori ed i sindaci della società hanno diritto di partecipare alle assemblee speciali.

Nel caso in cui i soggetti interessati siano di numero rilevante e, comunque, superiori a 50 (cinquanta), la convocazione dell'assemblea prevista dal presente articolo potrà essere effettuata a mezzo di pubblicazione su un numero minimo di 2 (due) quotidiani a diffusione regionale. Tale convocazione, se resa nella forma anzidetta, avrà piena efficacia e validità nei confronti dei soci aventi residenza o domicilio

nel territorio della Regione in cui la società ha sede.

Le maggioranze nelle assemblee speciali si calcolano sulla base della percentuale detenuta dai titolari di quote appartenenti alla categoria interessata da ciascuna assemblea speciale. Per i quorum delle assemblee speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2368 c.c. e 2369 c.c., relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio."

#### "Articolo 24

##### Recesso del socio

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci che abbiano sottoscritto, o acquistato, quote emesse dalla società nel contesto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari, relativa ad un progetto determinato e non ad un aumento puro di capitale. In tal caso, il diritto di recesso non è esercitabile prima della scadenza, espressamente indicata in sede di offerta, dei termini fissati per il raggiungimento dell'obiettivo connesso al progetto di riferimento.
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e dovrà pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso o con un preavviso di giorni 30 (trenta) nel caso di recesso riferito ad una quota sottoscritta o acquistata nel contesto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari, relativa ad un progetto determinato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 25".

A questo punto il Presidente prosegue la propria trattazione ed illustra i motivi di carattere economico, finanziario e strategico che suggeriscono di procedere ad un aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova sottoscrizione su portali on-line attraverso la raccolta di capitale nota con il nome inglese di "Equity Crowdfunding", ricordando che la società è attualmente in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di piccola media impresa (PMI).

Egli, in particolare, propone di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 83.440,00 (ottantatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) e, quindi, per Euro 33.440,00 (trentatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) mediante emissione di tre categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 179/2012, da offrirsi in sottoscrizione ai terzi e ai soci, anche mediante piattaforme on-line in conformità al D.L. n. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013, al prezzo complessivo di Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero) di cui Euro 2.166.560,00 (duemilionicentosessantaseimilacinquecentosessanta virgola zero zero) per sovrapprezzo, il tutto da liberarsi integralmente in denaro all'atto della sottoscrizione e ciò sia per l'intero valore nominale sottoscritto che per l'intero proporzionale sovrapprezzo.

Il Presidente precisa che il prezzo complessivo dell'aumento tiene conto della situazione patrimoniale della società al 30 (trenta) settembre 2018 (duemiladiciotto), di quanto previsto dagli artt. 2482-bis e 2482-ter del c.c. e in riferimento alla perizia redatta dal Dr. Claudio Garzelli in data 2 novembre 2018, asseverata con giuramento innanzi al Funzionario Giudiziario presso il Giudice di Pace di Pescara in data 28 novembre 2018, R.G. 6034/18, depositata negli atti della società.

Il Presidente precisa che il deliberando aumento di capitale sarà inscindibile e pertanto, ove non sia interamente sottoscritto entro il termine del 15 (quindici) marzo 2019 (duemiladiciannove), ai sensi dell'art. 2481, comma 3, c.c., il capitale sociale non sarà aumentato neppure per l'importo delle sottoscrizioni raccolte.

La delibera di aumento avrà, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- 1) dovrà prevedere l'offerta di sottoscrizione delle nuove quote ai terzi ed anche agli attuali soci, ai quali non è in ogni caso riconosciuto alcun diritto di sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote, mediante ricorso alla piattaforma on line di "Equity Crowdfunding" "www.thebestequity.com", gestita dalla società "GAMGA SRL",



con sede in Milano, Viale Bianca Maria n. 3, iscrizione n. 25, delibera n. 20332 del 14 marzo 2018.

A tale riguardo il Presidente ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per il perfezionamento dell'offerta di sottoscrizione sul portale on-line, almeno il 5% (cinque per cento) dell'aumento di capitale, sovrapprezzo incluso, dovrà essere sottoscritto da investitori professionali e/o dagli altri soggetti qualificati, come identificati in base all'art. 24 del Regolamento Consob più volte citato (n. 18582/2013 e successive modifiche ed integrazioni);

2) dovrà prevedere che la quota minima di aumento sottoscrivibile sarà di nominali Euro 3,80 (tre virgola ottanta) con relativo sovrapprezzo di Euro 246,20 (duecentoquarantasei virgola venti) per un esborso complessivo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);

3) dovrà prevedere l'offerta di quote di categoria "A", di categoria "B" o di categoria "C" in dipendenza dell'importo di aumento complessivamente sottoscritto dal medesimo soggetto anche in una o più volte, entro il termine finale infra determinato e precisamente:

- quote di categoria "C" (prive del diritto di voto) a fronte della sottoscrizione complessiva di una quota di capitale sociale non superiore a nominali Euro 76,00 (settantasei virgola zero zero) oltre al relativo sovrapprezzo non superiore ad Euro 4.924,00 (quattromilanovecentoventiquattro virgola zero zero) purché almeno pari alla quota minima come sopra determinata di nominali Euro 3,80 (tre virgola ottanta) con relativo sovrapprezzo di Euro 246,20 (duecentoquarantasei virgola venti) per un esborso minimo complessivo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero); ai titolari di tali quote potranno essere riconosciuti particolari benefits da determinarsi in sede di offerta;

- quote di categoria "B" (prive del diritto di voto) a fronte della sottoscrizione complessiva di una quota di capitale sociale non superiore a nominali Euro 380,00 (trecentottanta virgola zero zero) oltre al relativo sovrapprezzo di Euro 24.620,00 (ventiquattromilaseicentoventi virgola zero zero) purché almeno superiore alla quota di nominali Euro 76,00 (settantasei virgola zero zero) con relativo sovrapprezzo superiore ad Euro 4.924,00 (quattromilanovecentoventiquattro virgola zero zero) per un esborso minimo complessivo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Ai titolari di tali quote potranno essere riconosciuti particolari benefits da determinarsi in sede di offerta;

- quote di categoria "A" (fornite di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali) a fronte della sottoscrizione complessiva di una quota di capitale sociale superiore a nominali Euro 380,00 (trecentottanta virgola zero zero) oltre al relativo sovrapprezzo superiore ad Euro 24.620,00 (ventiquattromilaseicentoventi virgola zero zero);

Ai titolari di tali quote potranno essere riconosciuti particolari benefits da determinarsi in sede di offerta;

4) dovrà prevedere la fissazione del termine ultimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento (termine di c.d. "chiusura dell'aumento") alla data del 15 (quindici) marzo 2019 (duemiladiciannove).

Il Presidente evidenzia che l'offerta tramite il portale on-line di "Equity Crowdfunding", "www.thebestequity.com", gestito dalla società "Gamga S.r.l.", con sede in Milano, società in possesso di tutti i requisiti previsti anche dalle più recenti modifiche del Regolamento Consob n. 18592/2013, avrà natura irrevocabile.

Il Presidente, infine, rileva che la valutazione del prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta sul portale on line per la raccolta di capitale di rischio "www.thebestequity.com" è stata effettuata secondo ragionevolezza e tenendo in debito conto delle risultanze della perizia di stima redatta da un esperto del settore, le cui valutazioni sono state ritenute congrue dall'organo amministrativo.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare in merito.

Dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità delibera:

a) di aumentare il capitale sociale a pagamento, da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 83.440,00 (ottantatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) e, quindi, per Euro 33.340,00 (trentatremilatrecentoquaranta virgola zero zero) mediante emissione di tre categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 179/2012, da offrirsi in sottoscrizione ai terzi ed ai soci, ai quali ultimi non è riconosciuto tuttavia alcun diritto di sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote, anche mediante piattaforme on line in conformità al D.L. n. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013 e s.m.i., al prezzo complessivo di Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero) di cui Euro 2.166.560,00 (duemilionicentosessantaseimilacinquecentosessanta virgola zero zero) per sovrapprezzo, da liberarsi integralmente in denaro al momento della sottoscrizione.

Detto aumento ha le seguenti caratteristiche:

- è offerto ai terzi ed ai soci anche mediante ricorso alla piattaforma on line "www.thebestequity.com", gestita dalla società "GAMGA SRL", con sede in Milano, Viale Bianca Maria n. 3, iscrizione n. 25, delibera n. 20332 del 14.03.2018;

- la quota minima di aumento sottoscrivibile è di nominali Euro 3,80 (tre virgola ottanta) con relativo sovrapprezzo di Euro 246,20 (duecentoquarantasei virgola venti)

per un esborso complessivo di Euro 250,00 (duecentocinquanta

virgola zero zero);

- è collocato con offerta di quote di categoria "A", "B" e "C" a seconda dell'importo di aumento complessivamente sottoscritto dal medesimo soggetto in una o più volte entro il termine infra determinato e precisamente:

-- quote di categoria "A" (fornite di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali) a fronte della sottoscrizione di una quota di capitale sociale superiore a nominali Euro 380,00 (trecentottanta virgola zero zero) oltre al relativo sovrapprezzo di Euro 24.620,00 (ventiquattromilaseicentventi virgola zero zero) per un esborso complessivo superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);

-- quote di categoria "B" (prive del diritto di voto) a fronte della sottoscrizione complessiva di una quota di capitale sociale non superiore a nominali Euro 380,00 (trecentottanta virgola zero zero) oltre al relativo sovrapprezzo di Euro 24.620,00 (ventiquattromilaseicentventi virgola zero zero) purché almeno superiore alla quota di nominali Euro 76,00 (settantasei virgola zero zero) con relativo sovrapprezzo di Euro 4.924,00 (quattromilanovecentoventiquattro virgola zero zero) per un esborso minimo complessivo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

-- quote di categoria "C" (prive del diritto di voto) a fronte della sottoscrizione complessiva di una quota di capitale sociale non superiore a nominali Euro 76,00 (settantasei virgola zero zero) oltre al relativo sovrapprezzo non superiore ad Euro 4.924,00 (quattromilanovecentoventiquattro virgola zero zero) purché almeno pari alla quota minima come sopra determinata di nominali Euro 3,80 (tre virgola ottanta) con relativo sovrapprezzo di Euro 246,20 (duecentoquarantasei virgola venti) per un esborso minimo complessivo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);

- le quote sprovviste del diritto di voto non potranno superare i limiti massimi previsti da norme inderogabili di legge;

- è previsto l'obbligo di versamento in denaro, all'atto della sottoscrizione, dell'intero valore nominale sottoscritto, oltre all'intero proporzionale sovrapprezzo;

- il termine ultimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è il 15 (quindici) marzo 2019 (duemiladiciannove);

b) di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente, per il perfezionamento dell'offerta di sottoscrizione sul portale on line, almeno il 5% (cinque per cento) dell'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto da investitori professionali e/o dagli altri soggetti qualificati di cui all'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i.;

c) di prendere atto che tutti i diritti sociali derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale qui deliberato potranno essere fatti valere a partire dal completamento del-

l'operazione di aumento di capitale in esame e, comunque, non prima del termine ultimo previsto per la raccolta delle sottoscrizioni. Il tutto nel rispetto della disciplina delle offerte tramite portali on line in base alla normativa sopra indicata e degli accordi con il gestore del portale e la banca o l'impresa di investimento presso la quale verranno depositati i versamenti compiuti in forza dell'aumento di capitale. Qualora l'accordo con il gestore del portale e la banca o l'impresa di investimento preveda un vincolo di indisponibilità sul conto bancario ove saranno accreditati i versamenti relativi alle sottoscrizioni di capitale, l'operazione di aumento potrà dirsi completata, ai sensi e per gli effetti del presente punto di delibera, nel momento in cui detto vincolo verrà meno e le somme versate verranno, conseguentemente, acquisite dalla società;

d) di stabilire altresì che qualora l'aumento del capitale sociale non sarà interamente sottoscritto entro il termine sopra fissato del 15 (quindici) marzo 2019 (duemiladiciannove) il capitale sociale stesso non sarà aumentato neppure per l'importo delle sottoscrizioni raccolte;

e) di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto vigente che viene abrogato e sostituito come segue:

"Articolo 5

Capitale sociale e altre risorse finanziarie - Portali on line per la raccolta di capitali (c.d. "Equity Crowdfunding")  
Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, con facoltà di prevedere diverse categorie di quote, ricorrendone le condizioni di legge.

In data 30 novembre 2018 con verbale a rogito Dr. Orazio Greco, Notaio in Pordenone, è stato deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in forma inscindibile, fino ad Euro 83.440,00 (ottantatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) e quindi per Euro 33.340,00 (trentatremilatrecentoquaranta virgola zero zero) al prezzo complessivo di Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero) di cui Euro 2.166.560,00 (duemilionicentosessantaseimilacinquecentosessanta virgola zero zero) per sovrapprezzo, da liberarsi integralmente in denaro, con termine finale di sottoscrizione al 15 (quindici) marzo 2019 (duemiladiciannove).

Il possesso di partecipazioni in altre società o enti aventi attività analoga o affine è regolato dalle norme e dalle direttive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni applicabili in materia.";

f) di prendere atto che la delibera relativa all'aumento del capitale sociale è da intendersi sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle modificazioni statutarie di cui sopra;

g) di dare mandato all'organo amministrativo a compiere tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa at-

tuazione della presente delibera, ivi incluso il deposito presso il competente Registro delle Imprese dello Statuto aggiornato all'esito dell'operazione di aumento del capitale sociale e dell'elenco soci aggiornato con l'indicazione della categoria di quota attribuita a ciascun socio in conformità a quanto sopra deliberato, nonché il deposito e la pubblicazione sul portale on-line di "Equity Crowdfunding" di tutta la documentazione inerente la società e il presente aumento di capitale in ottemperanza alla disciplina Consob sopra indicata e, in generale, a compiere tutte le necessarie formalità presso la Consob e ad adempiere a tutte le verifiche e attività richieste dalla normativa vigente, anche di fonte regolamentare, in materia di raccolta di capitale di rischio da parte di piccole medie imprese (PMI) tramite portali on line.

Il Presidente a questo punto mi consegna il nuovo testo delle norme relative al funzionamento della società, aggiornato con le modifiche di cui al presente verbale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", con esonero di me Notaio dalla sua lettura per espressa dispensa del comparente che dichiara di averne esatta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e trentotto minuti.

Tutte le spese del presente atto sono a carico della società. Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto da me letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva e in fede con me Notaio lo sottoscrive alle ore sedici e quaranta minuti.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio in questi quindici fogli occupa facciate cinquantasette e righe fin qui della cinquantottesima.

Firmato Mauro Lovisa

Firmato Orazio Greco Notaio (Impronta del Sigillo)